



COMUNE DI PRIVERNO
Provincia di Latina

Prot. 1171
Priverno 20 gennaio 2011

DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA

N 1 del 20 gennaio 2011

OGGETTO: Esecuzione dell'Ordinanza n. 99 del 2 dicembre 2010 del TAR Lazio – Sez. distaccata di Latina inerente la “Stipula di Convenzione tra il Commissario ad acta in sostituzione dl Comune di Priverno con la Soc. Di Girolamo Antonio con sede in Priverno, Via Perazzete, 11.

IL COMMISSARIO AD ACTA

L'anno 2011, il giorno 20 del mese di gennaio, alle ore 9,00 circa presso la Casa comunale del Comune di Priverno sono presenti:

- rag Rachele Mastrantoni in qualità di Responsabile del Dipartimento 2;

PREMESSO che il Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Lazio - Sezione distaccata di Latina, con Ordinanza n. 99/2010, in accoglimento del ricorso n. 431/2010 proposto dalla Ditta Di Girolamo Antonio con sede Via Perazzete, 11 - Priverno, ha nominato il Dirigente dell'Ispettorato di Polizia Mineraria della Regione Lazio o suo Delegato quale Commissario ad acta in luogo dell'Amministrazione inadempiente al fine di provvedere sull'istanza di cui al ricorso suindicato entro trenta giorni dalla data di notifica dell'Ordinanza stessa;

CONSIDERATO che la *Dott.ssa PATRIZIA REFRIGERI*, è stata incaricata, giusta delega del Dirigente dell'Ispettorato di polizia Mineraria e Energia prot. n. DB 4487/04/03 dell'11 gennaio 2011 quale Commissario ad acta a dare esecuzione del giudicato entro trenta giorni;

CONSIDERATO che il Comune di Priverno non ha a tutt'oggi ottemperato alla stipula della prescritta Convenzione con la ditta Di Girolamo Antonio;

RITENUTO che occorre procedere all'esecuzione dell'incarico giusto quanto statuito dall'Eccellentissimo Tar del Lazio – Sezione distaccata di Latina con l'Ordinanza n. 99/2010;

IL COMMISSARIO AD ACTA

Dott.ssa PATRIZIA REFRIGERI si insedia nella carica di Commissario ad acta con il compito di provvedere a quanto disposto dall'Eccellentissimo Tar del Lazio – Sezione distaccata di Latina con l'Ordinanza indicata in premessa.

Lo scrivente Commissario, quale atto propedeutico per la definizione dell'incarico, chiede al Responsabile rag Mastrantoni, se il Comune è disponibile a procedere alla stipula della convenzione “de quo” entro il termine stabilito dal TAR di Latina;

La Responsabile del servizio rag Mastrantoni, fa presente che è pendente presso il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, il ricorso ricorso allegato con intervento ad adiuvandum promosso dalla sig.ra Paola Di Stefano Ordone De Rosales, ricorso per il quale è prevista la discussione il 25 gennaio p.v. per cui stanti i tempi a ridosso della seduta sopradetta non ritiene opportuno la stipula della convenzione medesima.

Il Commissario ad acta, si riserva di adottare il provvedimento di competenza dopo l'esame degli atti in possesso del Comune di Priverno.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Commissario ad acta
F.to Dott.ssa Patrizia Refrigeri

Il Responsabile del Dipartimento 2
F.to Rachele Mastrantoni

Priverno, lì 21 gennaio 2011

rilasciata dal Comune di Pomezia in data 7/4/1988 prot. 11241 nonché della convenzione tra Comune di Pomezia e Cavedil s.r.l. stipulata in data 29/3/1988.

ART.2- TERMINI ED ONERI

I lavori di estrazione potranno avere inizio non appena stipulata la presente convenzione.

Il piano di coltivazione potrà essere variato per accertate situazioni di pericolo per persone o cose derivante da sopraggiunti imprevisti geologici e petrografici. Sarà cura della Faro S.r.l. ottenere il rilascio delle necessarie licenze ed autorizzazioni per l'esercizio della cava, tenuto conto delle normative vigenti, così come la stipula delle utenze di energia elettrica e quant'altro occorra per il funzionamento della cava stessa.

La stessa Faro S.r.l. assume altresì tutti i rischi, gli obblighi, le tasse e gli oneri, di qualsiasi genere e specie, connessi e conseguenti all'esercizio della cava. Particolare cura dovrà essere posta al rispetto di tutte le normative vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Le opere di ripristino di cui all' art.1 dovranno essere - anche per singole fasi- completate entro 5 anni dalla data di cessazione dell' attività.

La Faro S.r.l. si impegna, in attuazione del piano di recupero, a ripristinare l'area in oggetto a sua cura e a sue spese.

ART.3- GARANZIA

Premesso che la Cavedil S.r.l. in data 4 novembre 2002 ha già fornito al Comune di Pomezia polizza fideiussoria di € 172.000,00 conteggiata secondo i parametri indicati dalla Regione con comunicazione dell'8 ottobre 2002 (Prot. 13557) che si allega, a garanzia degli obblighi di realizzazione delle opere di recupero ambientale assunti con la presente convenzione, la Faro S.r.l. si impegna a fornire l'aggiornamento della polizza sopra descritta e la voltura della stessa a proprio nome.

Detta fideiussione dovrà essere aggiornata ogni tre anni in base alla misura delle variazioni degli indici ISTAT, allo sviluppo del piano di coltivazione della cava ed ai relativi tempi.

La fideiussione è comunque riducibile a richiesta della Ditta in relazione allo stato di attuazione degli interventi di cui al precedente art.1, posti a suo carico.

Ai fini della verifica dell' esatto adempimento degli obblighi di cui al precedente art.1 e dello svincolo totale o parziale della fideiussione si procede ai sensi dell' art.16 L.R. 17 del 2004.

ART.4 - CESSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

La Ditta, anche per i suoi aventi causa, si impegna a non cedere a terzi l'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva senza preventivo assenso dell'Amministrazione, pena la decadenza della stessa.

ART.5 – CONTRIBUTO PER IL RECUPERO AMBIENTALE.

Ai sensi dell' art.15 L.R. 17 del 2004 la Faro s.r.l. si impegna a corrispondere il contributo per il recupero ambientale nella misura che sarà di volta in volta determinata dalla competente autorità ai sensi della citata l. 17 del 2004

ART.6 - VINCOLI

La presente convenzione sarà vincolante per la Ditta sino alla completa realizzazione – diretta o d'ufficio – delle opere di cui all' art.1.
La presente convenzione viene stipulata senza pregiudizio dei diritti dei terzi o derivanti da altre leggi.

ART.7 SPESE CONTRATTUALI

Saranno a cura della Ditta :

- a) le spese di registrazione del presente atto e conseguenti ed a tale fine la Ditta richiede tutte le agevolazioni fiscali vigenti in materia;
- b) i compensi e le spese, compresi gli oneri tributari per il rilascio delle garanzie di cui all' art. 3.

ART. 8 - ASSICURAZIONI ANTINFORTUNISTICHE E ASSISTENZIALI

Nell'ambito dello svolgimento della attività di cui alla presente convenzione, la Ditta è tenuta all'osservanza delle norme relative alle assicurazioni obbligatorie in materia antinfortunistica, previdenziale ed assistenziale, e si impegna ad adottare tutti i provvedimenti e le cautele idonee a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi coinvolti; eventuali danni a cose o persone derivanti da mancanze o negligenze nell'esecuzione delle prestazioni ricadranno sulla Ditta stessa, restandone sollevata l'Amministrazione Regionale e lo stesso Commissario ad Acta.

ART. 9 - FORO COMPETENTE

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si applica la normativa italiana e comunitaria in materia.

Ecc.mo Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

Ricorso in appello

PER: il **COMUNE DI PRIVERNO**, con sede in Privero (LT), Piazza Giovanni XXIII, in persona del Sindaco, avv. Umberto Macci, rappresentato e difeso dal prof. avv. Stefano Vinti, C.F. VNTSFN60T27G273Y ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Roma, via Emilia n. 88, giusta procura a margine del presente atto, rilasciata in forza della Delibera della Giunta Comunale n. 215 del 12.10.2010 (all.A);

- amministrazione appellante -

contro

la Ditta **Di Girolamo Antonio**, con sede in Privero via Perazzete n. 16, rappresentata e difesa in primo grado dall'avv. Paolo Giammarioli e con lo stesso elettivamente domiciliato in Latina, via Monti n. 35, presso lo studio dell'avv. Michela Peronace.

- appellata -

per l'annullamento e/o la riforma

della sentenza del TAR Lazio, sezione di Latina, sez. I, reg. sent. n. 1568/2010 del 24.09.2010 resa *inter partes*, con cui il TAR adito ha accolto il ricorso proposto dalla Ditta Di Girolamo Antonio e per l'effetto ha annullato il silenzio impugnato ordinando

Procura Speciale

Il sottoscritto Avv. Umberto Macci, nella qualità di Sindaco del Comune di Privero con sede in Privero (LT), Piazza Giovanni XXIII, in virtù della deliberazione della Giunta Comunale n. 215 del 12.10.2010, delega a rappresentarlo e difenderlo nel presente appello dinanzi al Consiglio di Stato avverso la sentenza del TAR Latina, sez. I. n. 1568/2010 del 24.09.2010, il Prof. Avv. Stefano Vinti, all'uopo conferendogli ogni più ampio potere inerente al mandato difensivo, ivi compreso quello di sottoscrivere il presente atto e presentare ulteriori memorie. Elegge domicilio presso lo studio dello stesso in Roma via Emilia n. 88

IL SINDACO
avv. Umberto Macci

E' autentica
prof. avv. Stefano
Vinti

all'Amministrazione di pronunciarsi sull'istanza 18.09.2009, sollecitata il 27.10.2009, nonché sulla successiva diffida Regionale 26.01.2010 n. 11937, notificata il 9.02.2010 entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della citata sentenza e con riserva da parte del Tribunale di nominare un Commissario *ad acta*.

FATTO

In data 7.12.2000, la Ditta Di Girolamo Antonio (di seguito, per brevità anche "Di Girolamo") presentava alla Regione Lazio un'istanza diretta a ottenere l'autorizzazione all'apertura di una nuova cava di calcare per la durata di sei anni in località "La Forestola" ubicata nel territorio del Comune di Priverno.

A seguito dell'istruttoria effettuata dalla Regione Lazio, con deliberazione della Giunta regionale del 6.07.2009 n. 510, veniva rilasciata alla Ditta richiedente l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 30 della L.R. 17/2004 (apertura di nuova cava di preminente interesse socio-economico sovracomunale).

Nella citata delibera di autorizzazione, la Regione affermava che la Ditta aveva la piena disponibilità dell'area avendo presentato copia di un contratto di comodato con la Signora Paola Di Stefano Ordone de Rosales, originaria proprietaria dei terreni in questione, contraddistinti al foglio catastale n. 48, partt. 62/p e 7/p del Comune di Priverno.

Con nota del 3.09.2009, prot. 149203 della Regione – Direzione Regionale attività produttive, tale delibera veniva trasmessa al Comune di Priverno per gli adempimenti di propria competenza (**doc. 1**).

Ed invero, la Ditta era tenuta, prima di iniziare i lavori, sia ad ottenere il rinnovo del nulla-osta ai fini del vincolo idrogeologico da parte della Regione, sia a

sottoscrivere con il Comune di Priverno la convenzione atta a regolamentare i rapporti con la predetta Amministrazione comunale.

In data 10.07.2009, la Di Girolamo, pertanto, presentava alla Direzione regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli richiesta di rinnovo del nulla-osta ex r.d.l. 3268/1923 in materia di vincolo idrogeologico.

Con determinazione n. B3545 del 5.09.2009, trasmessa al Comune di Priverno con nota del 07.08.2009, prot. 155547 (**doc. 2**) e dal medesimo pubblicata all'Albo pretorio in data 05.10.2009 (**doc. 3**), la Direzione regionale di competenza rilasciava il richiesto nulla-osta di vincolo idrogeologico.

Con istanza pervenuta al Comune di Priverno in data 21.09.2009, prot. 67REG02 (**doc. 4**), al fine di intraprendere i lavori di scavo e dopo avere costituito a favore del Comune una polizza fideiussoria di euro 428.011 a garanzia delle opere di ripristino ambientale previste nel piano di coltivazione a fine lavori, la ditta Di Girolamo chiedeva all'Amministrazione Comunale di procedere alla stipula della convenzione.

Il giorno immediatamente successivo (22.09.2009), la Barbetti I.C. s.r.l. (già Cave Lupoli s.r.l.) presentava al Comune motivate osservazioni (**doc. 5**) rivendicando la proprietà dei terreni interessati dall'autorizzata attività estrattiva e affermando l'assoluta indisponibilità dell'area in capo alla Di Girolamo.

La Barbetti I.C. s.r.l. diffidava, altresì, l'Amministrazione Comunale a non adottare atti pregiudizievoli dei diritti proprietari, con riserva dell'esperimento delle conseguenti azioni risarcitorie a carico dell'Amministrazione.

A fronte di ciò, vista la difficoltà di accertare dalla documentazione prodotta l'effettiva disponibilità dell'area, con comunicazione del 29.09.2009, prot. 16589 (**doc. 6**) il Responsabile del Dipartimento N. 2 del Comune di Priverno, invitava la Ditta Di Girolamo a presentare valido titolo di proprietà e/o possesso dell'area interessata nonché copia del progetto di ripristino dell'area.

In data 12 ottobre 2009, la Di Girolamo forniva una copia – non munita di attestazione di conformità all'originale – di una scrittura privata avente per oggetto un contratto qualificato originariamente di comodato e, a partire dal 10.05.2005, alla stregua di contratto di affitto (**doc. 7**).

A fronte della mancata prova dell'avvenuta registrazione del contratto di affitto e del fatto che agli atti del Comune risultava un contratto del 21.07.2005 tra la Signora Paola Di Stefano e la Società Cave Lupoli s.r.l. (oggi Barbetti I.C. s.r.l.) avente a oggetto la compravendita dei terreni interessati dalla cava, con atto del 21.10.2009 prot. n. 18477 l'Amministrazione rappresentava alla Ditta richiedente l'impossibilità di procedere alla stipula della convenzione, non avendo potuto accertare l'effettiva disponibilità dei terreni (**doc. 8**).

Con nota del 21.10.2009, prot. 18518, il Comune informava la Direzione regionale competente della situazione appena descritta, chiedendo di verificare la disponibilità dei terreni in capo alla ditta Di Girolamo, così da consentire al Comune di porre in essere gli atti dovuti (**doc. 9**).

A detta nota, faceva riscontro la Direzione Regionale Attività Produttive con atto del 17.11.2009, prot. n. 197843, in cui veniva affermato che *"l'atto di Autorizzazione è un atto pubblico propedeutico all'atto di Convenzione, che invece rappresenta un negozio giuridico di ordine privatistico che regola esclusivamente i rapporti tra l'Amministrazione Comunale e il soggetto titolare dell'Autorizzazione. Nel caso in esame resta in capo a codesto Comune, pertanto, la stipula della Convenzione con la soc. Di Girolamo, la quale, si rammenta, non ha alcuna valenza autorizzativa"* (**doc. 10**).

Dopo tre giorni, però, la stessa Regione Lazio adottava un atto dal contenuto diametralmente opposto.

Ed invero, sulla base delle osservazioni oppositive presentate il 22.10.2009, prot. 18606 (**doc. 11**) dalla Barbetti I.C. s.r.l., a seguito dell'affissione all'Albo Pretorio del nulla-osta idrogeologico all'apertura della cava, identiche nei contenuti a quelle sopra citate, con atto del 20.11.2009, prot. n. 242628 (inviato per conoscenza al Comune e dal medesimo ricevuto il 01.12.2009), l'Area difesa del suolo della Regione richiedeva alla Di Girolamo di *"presentare al più presto idonea certificazione con cui dimostri la disponibilità degli immobili in questione"* (**doc. 12**).

Nel frattempo, la Sig.ra Paola Di Stefano Ordone De Rosales e la Barbetti I.C. s.r.l. (già Società Cave Lupoli s.r.l.), presentavano ricorsi dinanzi a Codesto Ecc.mo TAR Lazio, sede di Latina, rispettivamente iscritti con r.g.n. 1052/2009 e 1029/2009, chiedendo l'annullamento dell'autorizzazione regionale all'esercizio della cava (D.G.R. n. 501 del 06.07.2009), deducendo vari vizi di illegittimità del provvedimento autorizzatorio, tra cui l'indisponibilità dei terreni in capo alla Di Girolamo (**doc. 13**).

Detti ricorsi, è bene precisare, sono tuttora pendenti e in attesa della fissazione dell'udienza di discussione.

Successivamente, a fronte del rammentato atto comunale del 21.10.2009 prot. n. 18477 (doc. 8 cit.), con cui veniva rappresentato dal Comune alla Ditta Di Girolamo l'impossibilità di procedere alla stipula della Convenzione (atto questo, peraltro, mai impugnato), la Ditta, con propria missiva del 28.10.2009, prot. 18895 (**doc. 14**) presentava al Comune copia conforme all'originale della scrittura privata, unitamente alla polizza fideiussoria e al provvedimento del Tribunale civile di Latina del 26.06.2006, con cui veniva respinta la domanda di tutela possessoria d'urgenza avanzata dalla Cave Lupoli s.r.l. (odierna Barbetti I.C. s.r.l.) nei confronti della ditta Di Girolamo.

Quest'ultima, inoltre, con lettera del 25.10.2009, prot. 21322, inviata anche al Comune di Priverno, presentava istanza alla Regione Lazio - Direzione Regionale Attività Produttive, chiedendo l'adozione da parte della medesima dei poteri sostitutivi ex art. 12, l.r. 17/2004 (**doc. 15**).

Il Responsabile del Dipartimento N. 2 del Comune di Priverno, con nota del 3.12.2009, prot. 1814 indirizzata al Sindaco, rappresentava le ragioni ostative alla stipula della convenzione, richiedendo, in ragione della complessità della vicenda, di valutare l'opportunità di affidare a un legale esperto del settore un incarico al fine di acquisire un parere pro – veritate (**doc. 15 bis**).

Con nota dell'11.12.2009, prot. 21675, inoltre, il Responsabile del procedimento del Comune rappresentava alla Direzione Regionale Attività Produttive la scarsa chiarezza nel comportamento dalla medesima assunto, visto che il Dipartimento Area Difesa del Suolo preposto al rilascio del nulla-osta idrogeologico propedeutico all'apertura della cava nella località in questione, evidentemente condividendo la posizione assunta dal Comune di Priverno, aveva manifestato la necessità e doverosità di accertare la disponibilità dell'area in capo alla Ditta Di Girolamo (**doc. 16**), onde procedere, solo all'esito di un accertamento positivo, all'adozione degli atti conseguenti.

In data 26.01.2010, perveniva all'Amministrazione Comunale una nuova lettera della Ditta Di Girolamo, con cui la stessa reiterava la dichiarazione di avere il possesso del terreno *de quo* sulla base dei documenti già versati in atti alla Regione (**doc. 18**).

Ancora una volta, l'Area Difesa del Suolo della Regione Lazio, alla luce delle contestazioni petitorie avanzate dalla Barbetti I.C. s.r.l., pervenute tramite nota del Comune dell'11.11.2009 prot. 19913, con propria nota prot. del 21.01.2010 n. 14796 espressamente invitava il Comune *"a verificare, prima del rilascio dell'atto*

autorizzatorio finale [della stipula della convenzione], insieme alla Direzione Regionale Attività Produttive [...] l'idoneità della certificazione presentata da parte della Ditta richiedente in merito alla disponibilità degli immobili in questione" (doc. 17).

Al contrario, il 9.02.2010 perveniva al Comune la nota prot. n. 11937 del Dipartimento Economico Occupazionale della Direzione Regionale Attività Produttive datata 26 gennaio 2010, con cui il medesimo dipartimento diffidava l'Amministrazione comunale "ad attivarsi per la stipula della conseguenziale Convenzione con la Ditta Di Girolamo Antonio entro e non oltre trenta giorni dalla notifica della presente nota", con l'avvertenza che, "trascorso senza riscontro tale termine, la Giunta Regionale eserciterà, nel rispetto del principio di leale collaborazione, i poteri sostitutivi previsti dall'art. 19 della Lr. 14/1999 e successive modifiche" (doc. 19).

Il Comune, pertanto, avendo nel frattempo acquisito il parere pro-veritate a firma del Prof. Avv. Massimo Occhiena nonché, in data 26.02.2010, una nuova lettera della Ditta Di Girolamo, con cui la stessa evidenziava come la Regione avesse confermato l'idoneità del titolo presentato ai fini della dimostrazione del possesso dell'area, inviava alla Regione Lazio la nota del 05.03.2010, prot. 4530, segnalando che "a fronte dell'opposizione della Società Barbetti e del ricorso della Sig.ra Di Stefano nonché dell'invito dell'Area Difesa del Suolo a verificare congiuntamente Ente/Regione in merito alla disponibilità dell'area, il Dipartimento Area Occupazionale cui la presente è diretta, ha diffidato questo Ente ad attivarsi per la stipula della convenzione (nota questa inviata a tre giorni di distanza dall'invio dell'Area occupazionale innanzi richiamata). Si chiede di sapere se sono intervenuti atti che possano legittimare la stipula della convenzione senza arrecare danni al Comune o a terzi. In questo caso, ai sensi della Legge n. 241/99 e Legge n. 11/2006 si

chiede di rimettere a questo Ente gli atti pervenuti e/o intervenuti. Si ribadisce che questo Ente impegnato sul miglioramento delle attività produttive del territorio ed alla osservanza delle leggi disporrà l'immediata stipula della convenzione ad avvenuto accertamento del titolo di possesso dell'area e ciò a tutela dell'Ente e degli Amministrati" (doc. 20, 20 bis, 21 e 22).

Inoltre, l'Amministrazione Comunale, con propria nota del 09.03.2010, prot. 4800, ravvisata l'indispensabilità di un esame contestuale tra gli organi amministrativi interessati dalla vicenda in esame, convocava per il 29.03.2010 presso gli uffici del Comune una Conferenza di Servizi (doc. 23).

A tale invito, la Regione con propria nota del 24.03.2010, prot. 51229 rispondeva di non ravvisare gli estremi normativi, né amministrativi per l'indizione della citata Conferenza di Servizi, evidenziando che avrebbe proceduto alla nomina di un Commissario *ad acta* per la stipula della Convenzione (doc. 24).

La Regione, però, nonostante quanto dalla medesima affermato, non esercitava i poteri sostitutivi di cui all'art. 19 della L.R. 14/1999.

Con atto notificato all'odierna esponente in data 12.05.2010, nonché alla Regione Lazio, la Ditta Di Girolamo proponeva ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sez. Latina al fine di ottenere la declaratoria di illegittimità dell'asserito silenzio inadempienza del Comune di Priverno in merito alla stipula della Convezione.

Ritualmente costituitosi, il Comune di Priverno evidenziava nella propria memoria difensiva l'inammissibilità e infondatezza dell'avverso ricorso.

Con la sentenza n. 1568/2010 del 24.09.2010, il TAR Latina ha accolto il ricorso *ex adverso* proposto ordinando all'Amministrazione di pronunciarsi sulla istanza del privato.

In particolare, il Giudice di prime cure ha affermato che “l’art. 12, comma 8, della citata L.R. 6. 12. 2004, n. 17, recante “Disciplina organica in materia di cave e torbiere e modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche”, dispone che: ...”ove il Comune non provveda in merito alla domanda di autorizzazione per l’attività di coltivazione di cava e torbiera nei termini previsti dal regolamento comunale o non adotti gli altri atti obbligatori nell’ambito delle funzioni delegate in materia di attività estrattive, la Regione, previa diffida a provvedere entro i successivi trenta giorni, esercita, nel rispetto del principio di leale collaborazione, i poteri sostitutivi previsti dall’articolo 19 della L.R. n. 14/1999 e successive modifiche”.

In dipendenza di quanto sopra evidenziato il ricorso deve essere accolto, tenuto altresì conto che la richiamata convenzione non può peraltro modificare, né tanto meno riformare l’autorizzazione regionale. Invero come puntualmente rilevato dalla Amministrazione regionale (cfr atto di diffida 26.1.2010, n. 11937) l’atto di convenzione viene a porsi come complementare alla stessa autorizzazione peraltro già rilasciata alla ditta ricorrente”.

Tuttavia, la citata sentenza appare erronea per i seguenti motivi in

DIRITTO

Erroneità della sentenza. Violazione dell’art. 21 bis della l. n. 1034/1971, difetto dei presupposti e difetto di motivazione in relazione alla censura “Violazione e falsa applicazione degli artt. 14, 30 e 31 della L.R. n. 17/04; violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della L. 241/90. Violazione della delibera della Giunta Regionale n. 510/2009”.

I. Inammissibilità del ricorso di primo grado.

Occorre innanzitutto evidenziare l'erroneità della sentenza laddove non ha ravvisato l'inammissibilità dell'avversa iniziativa giurisdizionale.

Come evidenziato in narrativa, il Giudice di primo grado si è limitato ad accogliere l'avverso ricorso senza pronunciarsi in merito all'eccezione di inammissibilità formulata dell'odierna esponente nella propria memoria difensiva.

Ed invero, nella specie non è ravvisabile un comportamento omissivo ed inerte da parte del Comune di Priverno idoneo a costituire un valido presupposto per l'attivazione in sede giurisdizionale del rito del silenzio *ex art. 21 bis della l. n. 1034/1971* (applicabile *ratione temporis*).

Non può dirsi, cioè, che il Comune di Priverno abbia omissivamente illegittimamente di porre in essere un atto dovuto, o, come pretenderebbe parte avversa, addirittura un atto che conseguirebbe automaticamente al rilascio dell'autorizzazione da parte della Giunta Regionale, (sul punto si tornerà meglio in prosieguo).

Infatti, dalla ricostruzione in fatto sopra evidenziata emerge chiaramente come, a seguito dell'autorizzazione all'apertura della Cava rilasciata (peraltro, dopo ben 9 anni dall'istanza) dalla Regione Lazio, con D.R.G. n. 501/2009 ai sensi dell'art. 30 della L.R. n. 17/2004 - ovvero in deroga al divieto di rilascio di autorizzazioni per l'apertura di nuove cave - in favore della Ditta Di Girolamo, siano emerse problematiche ostative alla stipula della Convenzione con la predetta Ditta, in relazione alle quali l'Amministrazione comunale, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di attività estrattiva da parte di privati nel proprio territorio, nonché nel rispetto dei principi sanciti dalla l. n. 241/1990, aveva il potere/dovere di attivarsi al fine di verificare la sussistenza dei presupposti di legge onde procedere alla stipula della citata Convenzione.

Nel corso del procedimento, infatti, l'Amministrazione comunale ha riscontrato:

1) le osservazioni oppositive della Società Barbetti I.C., tra l'altro depositate il 22.09.2009, esattamente il giorno successivo alla richiesta avanzata al Comune dalla Ditta Di Girolamo per la predisposizione della convenzione.

Con tali osservazioni, la Barbetti I.C. si è opposta ai sensi degli artt. art. 9 e 10, l. 241/1990, all'avvio dell'attività estrattiva rivendicando la proprietà dell'area e sostenendo l'assoluta indisponibilità della stessa in capo alla Ditta autorizzata.

La Società ha altresì diffidato il Comune a non adottare atti che potessero pregiudicare la propria posizione di legittimo proprietario, minacciando l'esperimento di azioni ripristinatorie e risarcitorie a danno del Comune.

A seguito della pubblicazione del nulla-osta di compatibilità dell'attività estrattiva con il vincolo idrogeologico, sempre la Barbetti I.C. ha inoltre depositato ulteriori osservazioni in data 22.10.2009, dello stesso tenore di quelle sopra rammentate.

2) il contratto di compravendita a rogito del Notaio, Dott. Saraceno rep. n. 1838, racc. n. 1201 del 21 luglio 2005, registrato in data 27 luglio 2005, n. 7778/IT, da cui risulta che la Signora Di Stefano aveva ceduto la proprietà dei terreni in questione alla Barbetti LC. s.r.l.

3) la mancata produzione da parte della Di Gerolamo di un titolo giuridico idoneo a dimostrare la piena disponibilità dei terreni, il cui deposito è stato richiesto dal Comune al fine di procedere alla stipula della convenzione.

Infatti, la Ditta in questione ha presentato più volte la medesima copia di una scrittura privata da cui si dovrebbe evincere che i terreni sarebbero entrati nella sua disponibilità dapprima a titolo di comodato, poi di affitto; ma tale scrittura privata risulta priva di data di sottoscrizione e degli elementi catastali identificativi del terreno (Foglio e Mappale), nonché degli estremi della registrazione.

Inoltre, tale negozio giuridico è stato contestato in sede giurisdizionale dalla Signora Di Stefano, supposta contraente.

4) la contraddittorietà dell'azione amministrativa della Regione Lazio, che a distanza di pochi giorni ha adottato atti diretti all'Ente locale dal contenuto diametralmente opposto.

Invero, l'Area Difesa del Suolo della Regione, titolare dei poteri di tutela e salvaguardia dell'ambiente e del territorio, pur dopo la chiusura della fase autorizzativa di competenza Regionale, ha invitato e diffidato l'Amministrazione comunale ad accertare la sussistenza della disponibilità degli immobili da parte della Ditta Di Girolamo, (cfr. nota 20.11. 2009, prot. n. 242628 e nota 21.01/2010, prot. n. 14796 del).

Diversamente, la medesima Regione, Direzione Regionale Attività Produttive, ha prima invitato (nota del 17.11.2009 prot. n. 197843 della), poi diffidato (nota del 26.01.2010, prot. n. 119379, pervenuta al Comune il 9.02.2010) il Comune a stipulare comunque la convenzione, preannunciando (in caso di inerzia l'esercizio dei poteri sostitutivi ex art. 12, L.R. 17/2004 (che però, ad oggi, non ha ancora esercitato).

5) i ricorsi al TAR Lazio, sede di Latina, proposti rispettivamente sia dalla Barbetti I.C. (r.g.n. 1052/2009) s.r.l. sia dalla Signora Di Stefano (r.g.n. 1029/2009), tuttora pendenti, con cui è stato chiesto l'annullamento dell'autorizzazione regionale D.G.R. n. 510/2009 sul presupposto dell'indisponibilità dell'area in capo alla Ditta Di Girolamo.

Pertanto, non appare ragionevolmente ipotizzabile che il Comune potesse ignorare (come infatti non è accaduto) le problematiche emerse, a meno di non voler ritenere che il Comune addivenisse alla stipula della convenzione in completo spregio della normativa di riferimento e dei canoni che regolano l'agire amministrativo dell'Ente locale, deputato in via primaria al governo del territorio.

Tali imprescindibili circostanze e evidenze documentali, come evidenziato in narrativa, sono state più volte rappresentate dall'Amministrazione Comunale sia alla

Regione Lazio - arrivando persino a convocare, ma invano, una Conferenza di Servizi, al fine di risolvere la questione nel rispetto degli interessi pubblici coinvolti e delle rispettive competenze in materia -, sia alla Ditta ricorrente, con nota del 21.10.2009 prot. 18477 (mai impugnata).

Alla luce di quanto sopra evidenziato, pertanto, il comportamento tenuto dall'Amministrazione comunale, lungi dal qualificarsi come omissivo e/o inerte costituisce, a ben vedere, un comportamento significativo dell'impossibilità di procedere alla stipula della convenzione, in presenza delle gravi criticità emerse, neppure superate in seno alla stessa Regione.

Si rammenta, infatti, come quest'ultima nella vicenda che ci occupa abbia assunto un comportamento contraddittorio, da un lato, invitando il Comune a verificare il requisito della disponibilità del terreno in capo alla Ditta richiedente, dall'altro, al contrario, a stipulare comunque la convenzione con la stessa (sic!), senza che vi fosse stata alcuna idonea rinnovazione dell'istruttoria sulle problematiche emerse, come invece, sollecitato dall'Amministrazione comunale.

Non solo. Con la nota del 21.10.2009 prot. 18518, inviata con raccomandata alla Ditta Girolamo e dalla stessa ricevuta in data 26.10.2009 (doc. 8) il Comune ha comunicato l'impossibilità di procedere alla stipula della Convenzione.

Tale nota, a ben vedere, costituisce un atto espresso immediatamente lesivo per la ricorrente e come tale avrebbe dovuto essere tempestivamente impugnato con rito ordinario.

Anche sotto tale profilo, l'iniziativa giurisdizionale intrapresa avverso l'asserito silenzio inadempiuto si rivela quindi inammissibile.

E' evidente, infatti, come la Ditta Di Girolamo abbia omissso di impugnare nei termini di legge la citata nota comunale, con cui già nell'ottobre 2009 il Comune aveva comunicato l'impossibilità di procedere alla stipula della Convenzione.

Al riguardo, la giurisprudenza ha chiarito che *"il giudizio avverso il silenzio inadempiamento dell'amministrazione ha per oggetto unicamente la sua inerzia e ciò in quanto nell'ambito della sua giurisdizione di legittimità il giudice amministrativo, con il rito accelerato introdotto dalla l. 21 luglio 2000 n. 205, verifica se l'amministrazione abbia l'obbligo di provvedere sull'istanza rimasta inesausta"* (C. Stato, sez. IV, 29.02.2008 n. 793) ed ancora che *"il meccanismo di contestazione giurisdizionale del silenzio inadempiamento non può in alcun caso essere utilizzato né al fine di superare preclusioni o decadenze nelle quali gli interessati siano già incorsi a fronte di statuizioni provvedimentali non tempestivamente impugnate, né al fine di fruire di «scorciatoie» giurisdizionali tali da eludere l'onere di impugnazione con rito ordinario di provvedimenti lesivi che siano stati nel frattempo emanati e portati a conoscenza della parte"* (TAR Sicilia, sez. II, 23.01.2007 n. 189).

* * *

Sotto un altro profilo, occorre evidenziare l'erroneità della sentenza che, come si avrà modo di dimostrare più ampiamente nel prosieguo, sembrerebbe aver imposto all'Amministrazione non il generico dovere di provvedere, bensì lo specifico contenuto del provvedimento da adottare. Il che, attesa la natura della decisione oggetto di controversia e la complessità della valutazione ad essa sottesa, non appare condivisibile.

Proprio al riguardo, infatti, già in via di eccezione dinanzi al TAR Lazio l'odierna esponente aveva evidenziato l'inammissibilità della domanda anche laddove era volta ad ottenere l'ordine per l'Amministrazione comunale di concludere il procedimento mediante la stipula della predetta convenzione, atteso che il rimedio giurisdizionale ex art. 21 bis della legge n. 1034/1971 è previsto dall'ordinamento al solo fine di obbligare, ricorrendone i presupposti, la p.a. a provvedere, lasciando alla stessa il potere di accogliere o meno l'istanza dell'interessato.

II. Infondatezza nel merito del ricorso di primo grado.

A prescindere dai profili di inammissibilità sopra evidenziati, la sentenza gravata risulta errata per le seguenti ulteriori ragioni.

Ed invero, del tutto erroneamente il Giudice di prime cure, lungi dal limitarsi a sancire l'obbligo per l'Amministrazione comunale di provvedere in merito all'istanza del privato, lasciando alla stessa la libertà di emettere un provvedimento positivo o negativo nell'esercizio dei propri poteri discrezionali, si è spinto a sancire l'obbligo di stipulare la predetta Convenzione; e ciò attraverso un erroneo richiamo all'art. 12, comma 8, della L.R. n. 17/2004.

Il TAR Lazio, in particolare, omettendo di considerare la complessità della vicenda e le ragioni ostative all'atto convenzionale riscontrare dell'Amministrazione comunale, ha affermato che *"l'art. 12, comma 8, della citata L.R. 6. 12. 2004, n. 17, recante "Disciplina organica in materia di cave e torbiere e modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche", dispone che: "...ove il Comune non provveda in merito alla domanda di autorizzazione per l'attività di coltivazione di cava e torbiera nei termini previsti dal regolamento comunale o non adotti gli altri atti obbligatori nell'ambito delle funzioni delegate in materia di attività estrattive, la Regione, previa diffida a provvedere entro i successivi trenta giorni, esercita, nel rispetto del principio di leale collaborazione, i poteri sostitutivi previsti dall'articolo 19 della L.R. n. 14/1999 e successive modifiche"*.

In dipendenza di quanto sopra evidenziato il ricorso deve essere accolto, tenuto altresì conto che la richiamata convenzione non può peraltro modificare, né tanto meno riformare l'autorizzazione regionale. Invero come puntualmente rilevato dalla

Amministrazione regionale (cfr atto di diffida 26.1.2010, n. 11937) l'atto di convenzione viene a porsi come complementare alla stessa autorizzazione peraltro già rilasciata alla ditta ricorrente".

Con ciò, dunque, il Giudice di primo grado ha statuito che la stipula della Convenzione da parte del Comune sarebbe un atto obbligatorio, senza alcun margine di discrezionalità amministrativa pure laddove, come nella specie, si ravvisino ragioni fattuali e giuridiche che ne giustifichino la mancata adozione.

La tesi non appare condivisibile per diverse ragioni.

Al riguardo, giovi innanzitutto richiamare la normativa di riferimento ai fini del corretto inquadramento giuridico della fattispecie.

L'apertura di una nuova cava è disciplinata dalla Legge Regionale 6 dicembre 2004 n. 17 recante la *"Disciplina organica in materia di cave e torbiere e modifica alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche"*, che ha sostituito la precedente legge n. 23/1993, nonché dal relativo regolamento di attuazione 14 aprile 2005 n. 5.

Ai sensi del Capo VIII, "Cave e torbiere", e dell'art. 63, L.R. 14/1999 e del Capo III, l.r. 17/2004 (artt 11 e ss.), tutta la procedura autorizzatoria relativa all'attività di coltivazione di cave è devoluta in via generale alla competenza comunale, salvo quanto previsto dall'art. 30 della L.R. n. 17/2004, su cui si tornerà in prosieguo, e si articola in due fasi procedimentali:

- la prima volta al rilascio del provvedimento di autorizzazione per l'attività di coltivazione di cava (art. 12, l.r. 17/2004);
- la seconda diretta a concludere con il soggetto autorizzato una specifica convenzione diretta a regolare i rapporti tra il comune e il titolare dell'autorizzazione (art. 14, L.R. cit.).

Nella prima fase, l'ente pubblico competente è chiamato ad adottare il provvedimento di rilascio o di diniego dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di coltivazione.

L'art. 13, L.R. n. 17/2004, dispone che l'autorizzazione *“ha per oggetto il piano di ricerca, di coltivazione e di recupero ambientale”* e *“contiene.., le prescrizioni da osservarsi nell'attività estrattiva e negli interventi di recupero ambientale, la durata in relazione alla quantità e qualità dei materiali estraibili, nonché.. l'obbligo del versamento del contributo per il recupero ambientale”*.

In tale fase, l'Amministrazione è tenuta ad accertare la sussistenza dei presupposti di fatto e dei requisiti soggettivi previsti dalla vigente disciplina per l'esercizio di tale attività.

A tali fini, l'istante deve corredare la domanda con specifiche allegazioni documentali, tra cui, l'art. 4 del regolamento annovera il *“titolo comprovante la disponibilità dell'area sulla quale si intende svolgere l'attività di coltivazione corredato da certificati e cartografie catastali”*.

La seconda fase è invece caratterizzata dalla predisposizione e dalla stipula della convenzione.

Quest'ultima costituisce un atto necessario e imprescindibile della procedura in esame, in quanto disciplina non solo gli oneri finanziari, ma anche gli obblighi relativi alle modalità di svolgimento degli scavi e a quelle di tutela e ripristino ambientale posti concretamente a carico del titolare dell'autorizzazione.

L'art. 14, L.R. 17/2004 dispone, infatti, che la convenzione *“ha ad oggetto gli obblighi e gli oneri finanziari a carico del titolare stesso e, in particolare:*

a) la garanzia fideiussoria, relativa alle opere di recupero ambientale previste dal piano di ricerca e dal piano di coltivazione e di recupero ambientale;

h) il contributo per il recupero ambientale di cui all'articolo 15, esclusivamente per l'attività di coltivazione di cava e torbiera e per il relativo ampliamento;

c) la realizzazione delle opere connesse all'attività estrattiva;

d) la realizzazione delle opere necessarie per la salvaguardia del territorio e dei terzi e di quelle per il recupero ambientale dell'area interessata;

e) la realizzazione delle opere necessarie alla manutenzione delle infrastrutture interessate dall'attività estrattiva".

In buona sostanza, è solo a seguito della stipulazione di tale atto che il soggetto autorizzato può iniziare l'attività estrattiva.

Come sopra evidenziato, le predette due fasi della procedura autorizzatoria sono di regola di competenza degli Enti comunali e solo in caso di inerzia da parte dei medesimi, la L. R. n. 17/2004, all'art. 12, comma 8, cit., prevede uno specifico potere sostitutivo in capo alla Regione.

Nel caso che ci occupa, tuttavia, la procedura autorizzatoria ha seguito il diverso iter stabilito dall'art. 30, L.R. n. 17/2004, cit.

Tale norma, dopo avere sancito che nessuna autorizzazione per l'apertura di nuove cave può essere rilasciata fino all'adeguamento del Piano territoriale provinciale generale (P.T.P.G.) al Piano regionale delle attività estrattive (P.R.A.E.), prevede che, in assenza di P.T.P.G. adeguato al P.R.A.E., la Giunta regionale possa comunque autorizzare nuove cave "in caso di preminente interesse socio-economico sovracomunale, previo parere vincolante delle commissioni consiliari competenti in materia di attività produttive ed ambiente, sulla base delle risultanze della conferenza di servizi di cui all'articolo 8".

L'autorizzazione all'apertura di una nuova cava è stata infatti rilasciata dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 510 del 6.07.2009 (che, peraltro, è oggetto di ricorso giurisdizionale tuttora pendente), ai sensi degli artt. 30 e 31 della L.R. n.

17/2004 cit. e non nell'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dall'art. 12, comma 8, della predetta legge regionale.

In tale contesto, una volta che la Regione abbia rilasciato l'autorizzazione all'apertura di una nuova cava, in assenza di espressa previsione derogatoria, spetta alla potestà comunale la predisposizione e la stipulazione della convenzione di cui all'art. 14 della L.R. n. 17/2004, cit.

Il procedimento di autorizzazione di una nuova cava viene quindi a essere caratterizzato dalla compresenza di una duplice competenza: la Regione è competente al rilascio dell'autorizzazione, mentre il Comune territorialmente competente è deputato alla stipula della relativa convenzione.

Orbene, nonostante la disciplina sopra richiamata attribuisca alla Regione la verifica dei requisiti di legge ai fini del rilascio dell'autorizzazione, è evidente che la stipula della convenzione da parte del Comune non consegua immediatamente all'autorizzazione regionale, senza alcuna propedeutica istruttoria da parte della medesima Amministrazione comunale.

Ed invero, il potere attribuito al Comune non costituisce una mera ed automatica trasposizione dell'atto autorizzatorio nell'atto convenzionale, dal momento che la stipula della convenzione comporta necessariamente valutazioni di diretto interesse dell'Ente locale, che presuppongono comunque la verifica dei requisiti di legge, tra cui la titolarità a contrarre del privato.

L'oggetto della convenzione, infatti, inerisce ad aspetti, quali la realizzazione delle opere connesse all'attività estrattiva, quelle necessarie per la salvaguardia del territorio e dei terzi e delle opere per il recupero ambientale dell'area interessata, nonché la realizzazione delle opere necessarie alla manutenzione delle infrastrutture interessate dall'attività estrattiva, che investono le competenze specifiche dell'Ente locale, deputato in via primaria al governo del territorio.

In tale contesto, la convenzione di cui all'art. 14, l.r. 17/2004 costituisce un atto a formazione complessa che consegue non solo all'atto autorizzatorio (validamente) adottato dalla Regione, ma anche all'esito delle verifiche e delle valutazioni effettuate dall'Ente locale nell'esercizio delle proprie prerogative, specie a seguito delle osservazioni pervenute da privati qualificatisi come legittimi proprietari dell'area *de qua*.

L'adozione di tale atto, inoltre, non può prescindere dal rispetto di principi e delle norme che regolano l'esercizio dell'attività amministrativa, che ai sensi dell'art. 1, della L. n. 241/1990, anche qualora sia diretta a porre in essere un atto di natura privatistica deve comunque essere conforme *"a criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza, secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario"*.

In secondo luogo, la convenzione in oggetto risulta governata anche dai principi e dalle generali regole di diritto privato; pertanto un accordo eventualmente stipulato con un soggetto non legittimato potrebbe essere oggetto di annullamento per vizi del consenso ai sensi dell'art. 1427 c.c., oltrechè esporre il Comune a pretese risarcitorie da parte di terzi.

Peraltro, occorre tenere presente anche la funzione degli organi comunali che operano alla stregua di ufficiali roganti, cui conseguono obblighi di verifica in ordine alla legittimazione dei soggetti stipulanti l'atto convenzionale.

Ne deriva, pertanto, che a fronte delle opposizioni di terzi in merito alla disponibilità dei terreni, delle diffide e dei ricorsi giurisdizionali dai medesimi presentati, nonché del mancato accertamento in capo alla Ditta Di Girolamo del pieno possesso dell'area, l'Amministrazione comunale, chiamata a perseguire l'interesse pubblico senza discriminare le posizioni dei privati coinvolti; giammai avrebbe potuto

stipulare la convenzione, senza una previa istruttoria al riguardo, che peraltro è stata effettuata nel rispetto delle competenze regionali ed anzi sollecitando le stesse nel massimo rispetto del principio di leale collaborazione.

Difatti, il Comune qui esponente non poteva certo ignorare che la scrittura privata prodotta dalla Ditta Di Girolamo – anche ammettendo (come comunque non può essere) di poter superare le questioni relative alla mancanza di data della sottoscrizione, dell'indicazione catastale, nonché della registrazione – poteva al più garantire una limitata disponibilità derivante da un negozio di affitto agricolo destinato a scadere nel maggio 2011, a fronte di una richiesta di stipula di convenzione per l'attività estrattiva programmata fino a ben 6 anni dopo la stipula che sarebbe dovuto intervenire, nelle intenzioni di parte avversa, nel 2009. In sostanza, ad oggi, allo scrivente Comune si chiederebbe di sottoscrivere una convenzione che disciplini l'estrazione di cava fino al 2016 (nel rispetto delle tempistiche di sfruttamento indicate nell'autorizzazione regionale) con un soggetto che al più può dimostrare di poter utilizzare l'area – e senza neppure la titolarità di un diritto reale – fino al 2011.

E' evidente come tale imprescindibile circostanza debba essere oggetto di prudente apprezzamento dal momento che la stipula della convenzione con un soggetto la cui disponibilità dell'area è quanto meno claudicante e, comunque, in scadenza, comporterebbe l'avvio dell'attività estrattiva con rilevanti modifiche al territorio comunale senza alcuna garanzia della corretta realizzazione delle opere di recupero e ripristino dei luoghi, in contrasto con l'interesse pubblico perseguito dall'Ente locale.

Il comportamento adottato dal Comune, dunque, non configura un silenzio inadempimento, ma si rivela coerente e rispettoso delle competenze in materia e dei principi che regolano l'agire amministrativo.

Le osservazioni presentate dalla Barbetti I.C. s.r.l., classificabili alla stregua di c.d. "contributi partecipativi" ex art. 9 e 10 della L. n. 241/1990, hanno implicato il dovere del Comune di prenderle in considerazione e attentamente valutarle.

Infatti, in forza del combinato disposto delle norme precitate, qualunque soggetto, portatore di interessi privati cui possa derivare un pregiudizio dall'esercizio di un'attività amministrativa — anche se adottata mediante applicazione delle norme di diritto privato — ha la facoltà di intervenire nel relativo procedimento preparatorio, presentando *"memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento"* medesimo.

Del resto, la Regione, come già evidenziato, si è limitata sino ad oggi a diffidare l'Amministrazione comunale a stipulare la convenzione, senza però dimostrare di aver valutato e superato le problematiche rappresentate dal Comune in merito alla disponibilità dell'area in capo alla Ditta Di Girolamo. Peraltro, l'Amministrazione Regionale ha addirittura preannunciato l'esercizio dei poteri sostitutivi mediante nomina di un Commissario *ad acta* che procedesse alla stipula della convenzione in luogo della scrivente Amministrazione Comunale, ma non ha mai effettivamente proceduto in tal senso, ad ulteriore conferma dell'impossibilità giuridico-amministrativa dell'attività che invece la Regione (e oggi anche il TAR Lazio) pretenderebbe dal Comune.

La contraddittorietà delle varie note inviate dalla Regione al Comune, nonché il comportamento indifferente assunto della medesima rispetto alle problematiche sollevate dall'Ente locale (si osservi, che la Regione ha opposto il proprio rifiuto alla Conferenza di Servizi convocata dal Comune), escludono evidentemente che nella specie si possa configurare un silenzio-inadempimento ascrivibile alla responsabilità del Comune.

Ciò vieppiù se si considera – come sopra evidenziato – che il Comune di Priverno con nota del 21.10.2008 prot. 18477, peraltro mai impugnata, ha comunicato alla Ditta Di Girolamo l'assenza delle condizioni per procedere alla stipula della convenzione.

La sentenza impugnata riposa, dunque, su due presupposti errati.

Il primo è quello dell'asserita inerzia silenziosa del Comune, il secondo è quello di ritenere che la stipula della convenzione derivi automaticamente dal rilascio dell'autorizzazione (peraltro, disposta da altro Ente) senza che residuino poteri valutativi in capo al Comune procedente.

P.Q.M.

Voglia l'Ecc.mo Consiglio di Stato adito accogliere il ricorso e, per l'effetto, annullare e/o riformare la sentenza del TAR Lazio, sede Latina n. 1568/2010 del 24.09.2010.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari.

In via istruttoria si depositano i documenti richiamati nell'atto.

Roma, 22.10.2010

Prof. Avv. Stefano Vinti




Relata di notificazione

Io sottoscritto Prof. Avv. Stefano Vinti, all'uopo autorizzato ai sensi dell'art 7 della legge n. 53/1994, con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma n. 224/05 not. assunta nell'adunanza del 21 aprile 2005, previa iscrizione al n. 547/2010 del mio registro cronologico, ho notificato per conto del Comune di Priverno (LT) copia conforme del suesteso atto a:


1) **Ditta Di Girolamo Antonio**, in persona del legale rappresentante *p.t.*, con sede in Priverno Via Perazzete 16, nel domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Michela Peronace in Latina, via Monti n. 35 - CAP 04100 - mediante spedizione di copia conforme con raccomandata n. 76442569666-0 del 25.10.2010 dall'Ufficio Postale di Roma VR.

(Avv. Prof. Stefano Vinti)



2) **Ditta Di Girolamo Antonio**, in persona del legale rappresentante *p.t.*, con sede in Priverno Via Perazzete 16, presso il difensore Avv. Paolo Giammarioli con studio in Roma, P.le Clodio, n. 12 - CAP 00195 - mediante spedizione di copia conforme con raccomandata n. 76442569665-9 del 25.10.2010 dall'Ufficio Postale di Roma VR.

(Avv. Prof. Stefano Vinti)



La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata in elenco all'albo pretorio e vi resterà per 15 giorni consecutivi dal **21/01/2011;**

O- non comportando spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e sarà esecutiva dal momento della sua sottoscrizione.

A norma dell'art. 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è la dott.ssa Patrizia Refrigeri e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (06-51683421).

Priverno, lì 21.01.2011

E' copia conforme all'originale

IL COMMISSARIO AD ACTA

Dott.ssa Patrizia Refrigeri